

V.G. RG 2390/2018

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il giudice delegato

vista l'istanza del ricorrente omissis residente a Roma in omissis cod.

fisc. omissis, per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da

sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9 Il comma della predetta norma, nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal dott.

Gianfranco Soccorsi cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in

Roma;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento. considerato che il ricorrente non possiede beni immobili. percepisce di uno stipendio netto mensile di circa €1.300/1.400 ha debiti verso società finanziarie per circa 100 mila euro•

rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C.

non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato

colposamente determinato dall'istante. L'aggravarsi delle condizioni di salute del

ricorrente (riconosciuto invalido al 100%) è la causa di massima della crisi

finanziaria che lo ha colpito e che non gli ha consentito di sopperire agli impegni

assunti, tutti necessari per esigenze familiari :

dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive;

dato atto che il piano prevede il soddisfacimento:

A) INTEGRALE AL 100% DEI CREDITORI PRIVILEGIATI
come segue:

oneri di procedura ivi compreso il compenso del
professionista nominato, Gianfranco

Soccorsi, pari ad euro omissis (residuo dovuto
comprensivo di accessori di legge e

spese vive) da pagarsi all'omologazione dell'accordo
in 10 rate a partire dal 30esimo

giorno dall'omologa , e dell'Avv. omissis pari ad euro
omissis (oltre accessori

di legge) da pagarsi in due rate: la prima entro 30 gg
dall'omologa e la seconda entro 60

giorni dall'omologa.

B) PAGAMENTO PARZIALE PARI AL DEI CREDITORI
CHIROGRAFARI come

segue:

omissis finanziamento n. 184957 importo residuo €
19.800,00 (che ad oggi viene già

corrisposto con una cessione del quinto di euro
275,00 mensili) . Il 30% pari ad € 5.940,00

sarà corrisposto in 60 rate mensili di € 99,00 1'una di cui la prima rata da pagarsi entro 90 gg dall'omologa;

Agos Ducato prestito personale n. 010000004864475801 importo residuo € 52.620,60.

Il 30% pari ad € 15.786,16 sarà corrisposto in 60 rate mensili di € 261,30 1'una di cui la prima rata da pagarsi entro 90 gg dall'omologa;

Compass prestito personale n. CON000000014471042 importo residuo € 8.620,64. Il 30%

pari ad € 2.586,19 sarà corrisposto in 60 rate mensili di € 43,10 1'una di cui la prima rata da pagarsi entro 90 gg dall'omologa;

Findomestic due carte di credito importo residuo totale euro 2618,94.

Il 30% pari ad € 785,65 sarà corrisposto in 60 rate mensili di € 13,09 1'una di cui la prima rata da pagarsi entro 90 gg dall'omologa;

Agenzia delle Entrate per un totale di euro 1.858,11.

Il 30% pari ad euro 557,43 sarà corrisposto in 60 rate mensili di € 9,29 l'una di cui la prima rata da pagarsi entro 90 gg dall'omologa;

Santander Consumer Bank prestito personale (quale coobbligato della moglie omissis

n. CON000000013000662 importo residuo 30.525,40
Il 50% dell'importo

decurtato (€ 9.157,62 pari al 30%) è di euro 4.578,81 ,
sarà corrisposto in 60 rate mensili di

€ 76.31 l'una di cui la prima rata da pagarsi entro 90 gg dall'omologa;

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha

provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza

dell'11.9.2018 e che in seguito a rinvio sono stati avvisati tutti i creditori;

rilevato che nessun creditore ha partecipato alla predetta udienza, né alle successive e

che nessuno ha dichiarato contrarietà all'omologazione del piano;

ritenuto che non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi. Il piano deve essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

PQM

visto l'art. 12 bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da omissis

residente a Roma in omissis cod. fisc. omissis, come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. ;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i

creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive

individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio

della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere

esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito www.tribunale.roma.it a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Dispone l'oscuramento dei dati sensibili e non funzionali alla predetta forma di pubblicità evidenziati in neretto.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Roma 17/05/2019

Il Giudice

Dott Angela Coluccio